

Pubblicato il 26/02/2018

Sent. n. 1229/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4082 del 2009, proposto da:
Sorrentino Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Migliaccio, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli alla via Rione Sirignano n. 9;

contro

Comune di Casola di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Sonia Falanga, elettivamente domiciliato in Napoli alla via V. Imbriani n. 48 presso lo studio Caiazzo Monticelli;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 25 del 16.05.2001, con cui il Comune ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto, costituito da un unico livello, delle dimensioni di mt. 9,60 per mt. 4,60, per una superficie di mq. 44,16, oltre all'area di sedime e la superficie di mq. 396,00 facente parte della particella su cui insiste il predetto manufatto, in quanto eseguito in assenza di concessione edilizia; ordinanza mai notificata al ricorrente quale comproprietario del manufatto e dell'intera area su cui lo stesso insiste; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4082 dell'anno 2009, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere comproprietario, insieme alla moglie sig.ra Coppola Cristina, nel Comune di Casola di Napoli, di un appezzamento di terreno, su cui insiste un manufatto adibito a garage auto, e sottoposto ad istanza in sanatoria postuma, ai sensi e per gli effetti della legge 326/03;

che il predetto bene è individuato al N.C.T. del Comune di Casola di Napoli, al foglio di mappa n. 2, particella n. 1720 (ex n. 1225/C) ricadente in zona E (Agricola) del Regolamento Edilizio;

che il Comune adottava l'ordinanza in epigrafe;

che l'ordinanza è solo oggi oggetto di impugnazione in quanto, al ricorrente, sebbene comproprietario dell'area, unitamente alla moglie, non è mai stata notificata copia dell'ordinanza di acquisizione con la quale il Comune di Casola di Napoli ha acquisito il bene, l'area di sedime e la restante superficie della particella;

di aver, infatti, avuto piena ed effettiva conoscenza dell'avvenuta acquisizione solo a seguito di un regolare accesso agli atti, effettuato ai sensi della legge 241/1990;

che, sebbene l'ordinanza sia indirizzata ad entrambi i coniugi in qualità di comproprietari dell'area e del manufatto, la stessa è stata notificata in unica copia, indirizzata ad entrambi i coniugi, e consegnata nelle mani della sola moglie del ricorrente, sig.ra Coppola Cristina;

che, qualora un bene oggetto di provvedimento amministrativo sia di proprietà di più soggetti, il provvedimento deve essere necessariamente notificato a tutti i proprietari, con la conseguenza che il comproprietario pretermesso ha la possibilità di far valere, con autonoma impugnativa, le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 20.02.2018, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l'ordinanza in epigrafe è nulla perché non è mai stata preceduta dall'ordinanza di demolizione; l'ordinanza n. 9 del 13.04.2000, richiamata dall'ordinanza impugnata, è infatti una semplice ordinanza di sospensione dei lavori che non assegna il termine di novanta giorni per la riduzione in pristino; violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; l'ordinanza in epigrafe non è mai stata notificata al ricorrente; 2) l'Amministrazione, prima di ordinare la demolizione delle opere, avrebbe dovuto decidere l'istanza di condono, presentata dal ricorrente ai sensi della l. n. 326/2003.

L'Amministrazione eccepiva l'improcedibilità del ricorso per avvenuta presentazione della domanda di condono; in memoria depositata in data 16.02.2018 l'Amministrazione eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività (attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza) ed in subordine l'improcedibilità dello stesso.

Il ricorso è irricevibile per tardività.

È pacifico – in quanto affermato dalla stessa parte ricorrente – che l'ordinanza impugnata, indirizzata ad entrambi i coniugi in qualità di comproprietari dell'area e del manufatto, è stata notificata in unica copia, indirizzata ad entrambi i coniugi, e consegnata nelle mani della sola moglie del ricorrente, sig.ra Coppola Cristina.

Orbene, in tal caso l'ordinanza si deve ritenere conosciuta anche dal ricorrente, e sono pertanto infondate le doglianze in proposito sollevate in ricorso. Questo TAR ha, del resto, già affermato che, nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli, Sez. IV n. 7511 del 29 aprile 2004; in senso analogo Tar Campania, Napoli, Sez. II, 19/11/2009, n. 7715).

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Dichiarare irricevibile il ricorso n. 4082 dell'anno 2009;

2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Casola di Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500 (duemilacinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO